

## CAPITOLO VI

### L'IMPRENDITORE AGRICOLO INDIVIDUALE

**SOMMARIO:** 1. L'imprenditore agricolo: definizione. – 2. Coltivatore diretto: differenze con l'imprenditore agricolo e i soggetti equiparati. – 3. I "giovani" agricoltori. – 4. Imprenditore agricolo a titolo principale e imprenditore agricolo professionale.

\*\*\*

#### 1. L'IMPRENDITORE AGRICOLO: DEFINIZIONE.

Nei capitoli precedenti è stata fornita la definizione di imprenditore agricolo secondo l'art. 2135 c.c.; la figura, per lungo tempo ancorata, nell'immaginario collettivo, ad un profilo "individuale", per effetto del Dec. Lgs. n. 228/01 oggi contempla anche figure di imprenditoria agricola in forma associativa e in veste societaria.

Quello che caratterizza l'imprenditore agricolo è lo svolgimento di attività di coltivazione del fondo, silvicoltura o allevamento di animali allo scopo di immettere la produzione nel mercato.

La nuova formulazione dell'art. 2135 c.c. è strettamente connessa all'art. 2082 c.c., a tenore del quale *"l'imprenditore è chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi"*.

Oggi, al pari degli altri imprenditori, l'imprenditore agricolo è un vero e proprio operatore di mercato (GERMANÒ).

Nell'ambito dell'impresa agricola, il **potere di direzione** può essere svolto anche da soggetti diversi dall'imprenditore che, in veste di ausiliari, non assumono la titolarità dell'impresa ma la semplice facoltà di esercizio del potere direttivo.

A riguardo, l'art. 2138 c.c. recita: *"i poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna se non sono determinati dal preponente per iscritto, sono regolati dagli usi"*.

Le due figure, del dirigente e del fattore, sono distinte ma accomunate dal vincolo scaturente dal contratto di lavoro subordinato che costituisce il fondamento del loro potere di compiere atti di organizzazione dell'impresa *in nome e per conto dell'imprenditore* (rappresentanza).

In dottrina si è affermato che la fattispecie andrebbe ricondotta al fenomeno della **rappresentanza organica**, in quanto il soggetto rappresentante opera quale organo

necessario e funzionale alla realizzazione dell'attività produttiva, in buona sostanza, l'attività produttiva esiste e si esprime negli atti di direzione del rappresentante, che deve essere dotato di ogni potere strumentale.

Il conferimento del potere può avvenire mediante **atto di procura** o **secondo gli usi**.

Il **dirigente** è *l'alter ego* dell'imprenditore ed esercita l'attività organizzativa dell'impresa nell'interesse dell'imprenditore, nei confronti del quale assume la veste di semplice **ausiliario**, entro i limiti delle direttive da questi impartite, della destinazione del fondo e dei contenuti del contratto di lavoro intercorrente con il titolare.

Il **fattore di campagna** tradizionalmente è individuato nel "soggetto particolarmente esperto" del settore e di quel fondo specifico, avente con l'imprenditore un rapporto prevalentemente fiduciario.

## 2. COLTIVATORE DIRETTO: DIFFERENZE CON L'IMPRENDITORE AGRICOLO E I SOGGETTI EQUIPARATI.

L'introduzione della figura del coltivatore diretto risale alla L. 393/1906; il Codice Civile, nel definire il **piccolo imprenditore** ai fini dell'esonero dagli obblighi di iscrizione nel registro imprese e di tenuta della contabilità, nonché di sottoposizione alla disciplina del fallimento, considera: *"i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia*.

Tradizionalmente, dunque, l'imprenditore agricolo concentrava in sé il ruolo di imprenditore e quello di forza lavoro, per cui il proprio reddito era principalmente reddito da lavoro; oggi, per effetto della legislazione speciale, sono coltivatori diretti **tutti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia**, sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno 1/3 di quella occorrente per la normale attività di coltivazione del fondo, considerate le macchine e l'equiparazione del lavoro della donna rispetto a quello dell'uomo.

L'accorpamento delle figure di coltivatore diretto, artigiano e piccolo commerciante resa dall'art. 2083 c.c. apre la strada ad una quarta figura: colui che esercita l'attività di coltivazione del fondo utilizzando il prevalente lavoro altrui. Il lavoro di eventuali dipendenti, infatti, può quantitativamente prevalere su quello del coltivatore diretto, per cui la quantificazione del lavoro esecutivo realizzato dal coltivatore deve essere valutata, in rapporto con quello reso dai dipendenti, in concreto e al netto dell'attività direttiva (che non rientra nel parametro di 1/3).

In tali casi il coltivatore diretto/imprenditore svolge contemporaneamente funzioni esecutive e direttive per cui la differenza tra la piccola impresa e quella normale rileva solo sul piano quantitativo delle prestazioni esecutive realizzata dal coltivatore.

Il lavoro esecutivo che si chiede al coltivatore diretto è quello proprio degli operai specializzati.

Gli elementi caratterizzanti la figura sono: - l'abitudine e tipicità del lavoro prestato (coltivazione della terra, allevamento degli animali e gestione dell'azienda); - prestazione del lavoro da parte del coltivatore diretto o mediante l'ausilio della sua famiglia in misura non inferiore ad 1/3 delle risorse occorrenti per l'attività).

### LA GIURISPRUDENZA PIÙ SIGNIFICATIVA

■ **Cass., Sent. n. 11642/17:** in tema d'imposta di registro, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni tributarie per i territori montani previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 9, l'acquirente deve rivestire la qualità di coltivatore diretto, senza che sia necessaria l'esclusività o la prevalenza di tale attività rispetto alle altre eventualmente esercitate, che, quindi, restano irrilevanti (*Cass., nn. 22001/14 e 1948/13*).

■ **Cass., Sent. 2019/11:** il requisito di diretta e abituale coltivazione del fondo va inteso come normale ed usuale svolgimento dei lavori agricoli in modo tale che l'attività venga svolta in modo stabile e continuativo.

La disciplina dei soggetti **equiparati** al coltivatore diretto è contenuta nell'art. 7 L. 203/82, troviamo: i laureati o specializzati in materie agrarie; la cooperativa e i gruppi di coltivatori diretti.

La figura del laureato o specializzato in agraria o veterinaria infracinquantacinquenne o del diplomato di qualsiasi scuola di diritto agrario, pone il problema, al fine di una corretta equiparazione al coltivatore diretto, del loro effettivo impegno ad esercitare la coltivazione dei fondi per almeno 9 anni (art. 7). Ovviamente, se queste figure conferissero un apporto materiale manuale o esecutivo non dovrebbero essere semplicemente equiparati al coltivatore diretto, ma addirittura con questo identificati; in realtà l'apporto all'impresa agricola di tali categorie professionali è prevalentemente di tipo tecnico/professionale.

Sono soggetti equiparati agli imprenditori agricoli anche gli imprenditori ittici che svolgono attività diretta alla cattura e raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci, a differenza dei veri e propri imprenditori agricoli che sono quelli che curano il ciclo biologico dei prodotti ittici.

### 3. I “GIOVANI” AGRICOLTORI.”

I soggetti che non hanno ancora compiuto 40 anni e, avendone le competenze, si dedicano all'agricoltura sono GIOVANI IMPRENDITORI.

In applicazione del Reg. n.1307/13, l'Italia ha varato norme di aiuto e benefici ai giovani imprenditori, anche in forma societaria, ove siano subentrati alla guida di una azienda agricola e presentino progetti per lo sviluppo e il consolidamento di determinati prodotti agricoli nel rispetto delle norme dell'UE.

Sempre con l'obiettivo di favorire l'imprenditoria agricola giovanile, il comma 119 della legge di bilancio 2018 (L. 205/07) regola i **contratti di affiancamento** tra giovani, fra i 18 e 40 anni, anche organizzati in forma associata, non titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli, e imprenditori agricoli o coltivatori diretti di età superiore a 65 anni oppure pensionati. Il contratto di affiancamento, di cui già si è fatto cenno nei capitoli precedenti: «impegna da un lato l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze», dall'altro il giovane imprenditore agricolo «a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa». Il contratto dura al massimo tre anni, comporta la ripartizione degli utili in percentuale compresa fra il 30 e il 50% a favore del giovane aspirante imprenditore. Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore nella gestione dell'azienda e deve prevedere forme di compensazione in caso di conclusione anticipata. Al giovane imprenditore va garantito un diritto di prelazione, in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto.

Il contratto di affiancamento, che va allegato al piano aziendale presentato all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), comporta l'accesso ai mutui agevolati previsti dal d.lgs. 185/2000. Nel periodo di affiancamento, il giovane si considera un imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 99/2004.

La manovra istituisce anche un Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni agrumicole, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2018 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, la creazione dei “distretti del cibo”, che vanno individuati dalla Regioni e comunicati al ministero che tiene un apposito registro nazionale, la messa a punto di linee guida con standard minimi di qualità per produzioni vitivinicole ed enoturismo.

Gli aiuti previsti dalla UE in favore dei giovani imprenditori riguardano principalmente coloro che decidono di insidiarsi nelle zone svantaggiate e montane, l'Agenzia del demanio individua, d'intesa con il Ministero per le politiche